



**Unione CNA Alimentare**  
**Associazione di Bologna**  
40127 Bologna – Viale Aldo Moro, 22  
Tel. 051.299331-051.299207 – Fax 051.299295  
Web:www.bo.cna.it E-mail: alimentare@bo.cna.it

Non è consentita la distribuzione e la pubblicazione di questo documento, anche parzialmente modificato, senza l' approvazione di CNA Bologna.

Alla C. Att. ne delle  
Aziende in Indirizzo

Bologna li 30.01.2012

Prot. Nr. 46/2013

Oggetto: **Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 – Recepimento Direttiva 2011/7/UE  
(Lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)**

Spettabili imprese,

con la pubblicazione del D.Lgs n. 192 del 9 novembre 2012 (G.U. n. 267 del 15/11/2012) si è, finalmente, recepito la Direttiva 2007/11/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali le cui nuove disposizioni sono entrate in vigore il **1° gennaio 2013**.

La nostra Confederazione ha attivamente collaborato all'entrata in vigore delle nuove norme perché riteniamo siano effettivamente destinate a cambiare le regole nelle transazioni commerciali caratterizzate, in Italia, da tempi eccessivamente lunghi nei pagamenti pur nelle more di una più efficiente giustizia amministrativa che possa dare certezza di riscossione anche alle piccole e medie imprese.

La nuova disciplina, **riferibile alle sole transazioni non alimentari (imballaggi, attrezzature, servizi e quant'altro non di natura alimentare) che intercorrono tra imprese**, viene ad affiancarsi a quanto già stabilito in materia di cessioni di prodotti alimentari di cui **all'articolo 62 in vigore dal 24 ottobre 2012 con D.M. nr. 199 del 2012**, su cui siamo intervenuti più volte, da ultimo con la ns. circolare nr. 547/2012.

Anche queste nuove disposizioni introducono termini di pagamento non derogabili tra imprese e, **per la prima volta, anche nei rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni**. Il nuovo decreto distingue, quindi, tra scambi commerciali fra imprese e transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni.

**E' da ritenersi che la normativa di cui al D. Lgs. 192/2012 intervenga a regolare le transazioni tra imprese alimentari e non alimentari (quest'ultime infatti non sono soggette alle norme specifiche in materia alimentare di cui al già citato art. 62, ad esempio negli scambi con aziende che forniscono imballaggi per alimenti) oppure tra imprese alimentari ed enti pubblici o aziende non agroalimentari (come nel caso di vendite o forniture a strutture comunali, asili, scuole pubbliche ecc. oppure negli scambi con aziende o partite iva committenti di prodotti e servizi alimentari).**

In attesa di ulteriori precisazioni in merito riportiamo le principali novità del nuovo decreto legislativo:

**A)** i termini di pagamento, dovrebbero essere:

- di 60 giorni **nei contratti fra imprese, confermando che termini di pagamento superiori devono essere espressamente pattuiti nel contratto tra le parti** e
- di 30 giorni **nei contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni che può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni** nel caso in cui la transazione riguardi le P.A. che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale o enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

**Altro aspetto controverso: il D. Lgs. 192/2012 di recepimento della Dir CE 7/2011 specifica che i termini di pagamento decorrono dalla data di ricevimento della fattura o documento equivalente MENTRE per le cessioni di prodotti alimentari di cui all'art. 62 i termini decorrono comprendendo "l'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura" D.M. 199/2012, art. 5, 1c.**

**B)** gli interessi di mora:

- il tasso di interesse legale di mora viene calcolato sulla base del tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali. **(di 9 punti nel caso di applicazione dell'art. 62, D. M. nr. 199/2012);**
- nel contratto fra imprese e pubbliche amministrazioni è fatto divieto di fissare un tasso di interesse moratorio inferiore al tasso di interesse legale di mora;
- nei contratti fra imprese può essere stabilito un tasso di interesse moratorio diverso da quello legale purché sia concordato tra le parti e non sia iniquo, **possibilità non ammessa per le cessioni di prodotti agro alimentari;**
- gli interessi, applicandosi automaticamente, una volta superati i tempi contrattuali, non richiedono al creditore alcuna esplicita rivolta al debitore, **al pari delle transazioni soggette all'art. 62 vedi D. M. nr. 199/2012;**
- si stabilisce un risarcimento forfettario a favore del creditore di 40 euro e il diritto al risarcimento per le spese sostenute per il recupero del credito;

**C)** Le clausole inique e prassi commerciali sleali, **già previste dall'art. 62 vedi D. M. nr. 199/2012:**

- si definiscono espressamente i criteri per stabilire se una clausola contrattuale o una prassi possano essere considerate inique o gravemente inique per il creditore rendendo, nel caso, automaticamente nullo il contratto, **come già previsto dall'art. 62 in D. M. 199/2012;**

Alle Associazioni Nazionali, come la CNA, è affidato il ruolo di tutela degli interessi collettivi di categoria, laddove non siano rispettate le condizioni di pagamento e quelle sugli interessi moratori o sul risarcimento dei costi di recupero.

Il D. Lgs 192/2012 lascia, però, alcuni aspetti ancora non chiariti, che saranno oggetto di successive integrazioni e precisazioni ministeriali. CNA è consapevole che una effettiva applicabilità della nuova norma sui termini perentori di pagamento, in particolare nei confronti delle pubbliche amministrazioni, potrà avvenire solo qualora, attraverso la revisione del patto di stabilità interno, si consentirà alle amministrazioni locali "virtuose" di assumere impegni di spesa senza sforare i parametri imposti dal patto stesso, il rischio è infatti che le P. A., non potendo assicurare il rispetto dei termini di legge, limitino significativamente o addirittura arrestino il normale processo di acquisto di beni, servizi e di realizzazione di opere.

**E' anche possibile, però, che le stesse amministrazioni pubbliche adottino comportamenti già noti alle transazioni tra imprese e Grande Distribuzione Organizzata, nel quale caso è opportuno che tale situazione venga immediatamente segnalata alla scrivente Associazione.**

CNA intende vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni per poterne valutare l'efficacia anche individuando, se necessario, eventuali miglioramenti da proporre in sede tecnica presso i rispettivi Ministeri.

Cordiali saluti.

*Il Presidente*  
**Saffoni Giuseppe**

*il Referente Unione*  
**Dott. Francesco De Dominicis**